

**Comune di Vimodrone
-Provincia di Milano –**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-DOPO SCUOLA E ASSISTENZA SCUOLABUS
PER 36 MESI - SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 – Oggetto, durata dell'appalto

Il Comune di Vimodrone intende offrire alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole vimodronesi, nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio, i seguenti servizi:

- **Servizio di pre e/o dopo scuola e servizi ausiliari correlati (apertura/chiusura – riassetto e pulizia spazi utilizzati):** *gestione servizio di pre-accoglienza* degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie vimodronesi, avente come finalità di offrire un sostegno agli alunni e alle loro famiglie, consentendo ai genitori i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con l'orario di apertura dell'attività scolastica di poter affidare per periodi temporali brevi il loro bambino ad un servizio di accoglienza e custodia espletato all'interno della scuola e curato da personale a ciò specificatamente incaricato. *Gestione servizio dopo-scuola* per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, con l'obiettivo di offrire un sostegno agli alunni e alle famiglie, consentendo ai bambini di trascorrere il tempo post scolastico pomeridiano nella stessa struttura scolastica di frequenza, vivendo un'esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività didattico-formative, espressive e ricreative. A tali attività che sostanziano il servizio devono essere affiancate attività ausiliarie di minima consistenti in: apertura del plesso mattutina per ingresso pre-scuola, chiusura plesso serale al termine del dopo-scuola, riassetto di massima degli spazi destinati al servizio, pulizia dell'aula e dei servizi igienici dedicati all'attività;
- **Servizio di Assistenza Scuolabus:** assistenza e vigilanza rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria che fruiscono del servizio scuolabus, volto a garantire la sicurezza degli utenti durante i percorsi, nella salita e nella discesa dallo scuolabus per l'entrata e nei plessi e alle fermate previste sul territorio.

A tale scopo il Comune di Vimodrone affiderà l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di tali servizi, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale complessivo di mesi 36 (trentasei) ad un organismo in possesso dei necessari requisiti e caratteristiche.

L'erogazione dei servizi di pre-dopo scuola e assistenza scuolabus avverrà secondo il calendario scolastico ministeriale per le scuole dell'infanzia e primarie (normalmente da settembre a giugno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto e dei periodi di festività del calendario scolastico).

In generale l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovrà avvenire secondo i seguenti principi ispiratori:

- proattività e innovatività nel proporre modelli operativi, soluzioni e linee di attività, nell'ottica di massimizzare l'impatto dell'azione del Comune;
- condivisione degli obiettivi e del rischio inerente;
- garanzia della qualità dell'affidamento, attraverso un approccio integrato e non frammentato nella gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

L'appaltatore deve garantire le attività indicate nel presente capitolato avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, nel presente atto.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

Tutto il contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara da parte dell'appaltatore, oltre ad essere oggetto di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento

contrattuale in capo all'aggiudicatario

Art. 2 – Caratteristiche, prescrizioni, sede dei servizi e modalità di svolgimento

a) Servizio Pre-dopo scuola:

Il servizio è rivolto ad utenti delle scuole dell'infanzia e primaria di Vimodrone.

a.1 Durante il **pre-scuola** gli educatori, oltre a svolgere un'attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno delle attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero, negli appositi spazi disponibili, fino all'inizio delle lezioni. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica. Gli educatori, inoltre, dovranno effettuare il servizio anche per quegli alunni che, per le peculiari dinamiche relative al servizio di trasporto scolastico, dovessero giungere anticipatamente nel plesso rispetto all'orario di inizio delle lezioni. E' a carico degli operatori l'apertura mattutina del plesso.

a.2 Durante il **dopo-scuola** gli educatori, oltre a svolgere un'attività di sorveglianza, assumono il ruolo di stimolatori, attraverso una proposta didattico-ricreativa in grado di valorizzare le capacità degli alunni, favorendone anche la socializzazione e l'integrazione. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica. L'uscita dal servizio sarà limitata, fatte salve particolari e motivate esigenze comunicate di volta in volta dai genitori, nel seguente modo:

- 1^ fascia di uscita: dal termine delle lezioni fino alle 16.50;
- 2^ fascia di uscita: dalle 17.40 alle 18.30

La consegna dei bambini dovrà avvenire esclusivamente al genitore o al/ai delegato/i debitamente indicato dal genitore, previa verifica di documento d'identità da parte dell'educatore.

E' a carico degli operatori la distribuzione delle merende, la chiusura serale del plesso e il riassetto degli spazi dopo le attività.

Saranno inoltre a carico dell'appaltatore le pulizie dell'aula utilizzata in ciascun plesso e dei relativi servizi igienici, mediante personale ausiliario dedicato.

a. 3 Le **sedi del servizio** saranno le seguenti:

- n.2 plessi di scuola dell'infanzia: via Fiume e via Petrarca;
- n.3 plessi di scuola primaria: via Fiume, via Piave e via Matteotti.

Saranno riservati appositi spazi all'interno dell'Istituto scolastico, concordati con la dirigenza scolastica. I servizi si svolgeranno, di regola, in un'aula scolastica; qualora il numero degli utenti lo richiedesse potranno essere utilizzati, in accordo con la Dirigenza scolastica, ulteriori spazi (a titolo esemplificativo: palestra, atrio, ecc.)

a.4 Gli **orari** di inizio e fine dei singoli servizi sono diversificati da plesso a plesso, conseguentemente all'orario di inizio e fine delle lezioni e così strutturati, tutti da LUNEDI' a VENERDI':

PLESSO	PRE SCUOLA	DOPO SCUOLA
Materna via Fiume	7.00 – 8.00	16.00 – 18.30
Materna via Petrarca	7.00 – 8.00	16.00 – 18.30
Elementare via Fiume	7.00 – 8.30	16.30 – 18.30
Elementare via Matteotti	7.00 – 8.30	16.30 – 18.30
Elementare via Piave	7.00 – 8.30	16.30 – 18.30

Gli educatori dovranno essere presenti nei 5 minuti antecedenti e nei 5 minuti successivi l'orario di funzionamento del servizio per le operazioni di apertura e chiusura del plesso.

a.5 L'appaltatore dovrà attenersi ai seguenti rapporti educatore-bambino:

- 1:18 per le scuole materne
- 1:25 per le scuole elementari

a.6 l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

a.7 Gli educatori dovranno tenere quotidianamente l'elenco dei bambini presenti, utilizzando apposita modulistica. Dovranno, inoltre, segnalare immediatamente al servizio scuola l'eventuale presenza di bambini

che non risultino iscritti al servizio. I fogli presenze andranno riconsegnati al servizio scuola mensilmente, il primo giorno di servizio del mese successivo.

a.8 Gli educatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino

a.9 E' richiesta la presenza di un coordinatore per un monte ore di almeno 2 ore settimanali

a.10 L'appaltatore potrà disporre di attrezzature e arredi in dotazione ai plessi, mentre il materiale didattico si intende a carico dell'aggiudicatario. Tale materiale didattico verrà lasciato presso i locali scolastici.

b) Servizio assistenza scuolabus: Il servizio è rivolto ad utenti delle scuole dell'infanzia e primarie di Vimodrone che fruiscono del trasporto scolastico comunale. Consiste nell'assistenza e vigilanza dei bambini trasportati e nelle operazioni connesse qui specificate, mediante l'utilizzo di n.1 operatore.

b.1 Gli orari di inizio e fine del servizio saranno così strutturati, da LUNEDI' a VENERDI':

Giorni di servizio	Corsa del mattino	Corsa del pomeriggio
Da Lunedì a Venerdì	7.30 – 9.30	15.45 – 17.15

Gli orari sopraindicati costituiscono quelli, di norma, effettuati; in relazione alla programmazione dell'attività da parte delle autorità scolastiche o ad una diversa organizzazione del servizio, possono subire variazioni gli orari degli itinerari, con riflessi anche sull'ammontare delle ore del servizio.

b.2 I bambini, all'arrivo, debbono essere accompagnati al cancello dall'operatore addetto all'assistenza e prelevati, per il ritorno, all'interno dell'edificio scolastico. Per il ritorno, al momento della riconsegna, i bambini debbono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi appositamente autorizzate.

b.3 L'organizzazione dell'attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, per non causare interruzioni del servizio.

b.4 L'operatore dovrà verificare quotidianamente l'elenco dei bambini presenti, utilizzando modulistica concordata con l'Ente. Dovrà, inoltre, segnalare immediatamente al servizio scuola l'eventuale presenza di bambini che non risultino iscritti al servizio.

A decorrere dalla data di inizio del servizio, appositamente comunicata dal Comune e coincidente di norma con il giorno d'inizio fissato nel calendario scolastico, l'appaltatore dovrà consegnare entro 10 giorni dalla attivazione del servizio il **Piano di Lavoro annuale** affinché venga approvato. Tale strumento va a definire nel dettaglio operativo le azioni partendo da quelle fissate in capitolato, integrate da quelle proposte in sede di offerta tecnica e dalle esigenze eventualmente manifestate dal committente. Il piano di lavoro pertanto dovrà tener conto delle indicazioni del Comune e delle attività scaturenti dal progetto tecnico presentato. Il Piano di lavoro dovrà contenere una proposta di pianificazione del servizio e dovrà esserne assicurato il rispetto, fornendo gli stati avanzamento quadrimestrali (fermo restando che "il rendiconto risorse" di cui oltre dovrà avvenire mensilmente) e segnalando tempestivamente gli eventuali scostamenti. L'esecuzione e il controllo del servizio devono avvenire con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione. La consuntivazione delle attività deve avere cadenza quadrimestrale e, in particolare, evidenziare le attività concluse, mentre il rendiconto risorse di cui oltre dovrà avvenire con cadenza mensile. Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutti i documenti realizzati nell'ambito del servizio (piano di lavoro, stato avanzamento delle attività/servizi del Piano, consuntivazione attività, relazioni ect) devono essere particolarmente curati negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza, aderenza e modificabilità.

Nel corso delle attività e del servizio, potranno essere individuate altre tipologie e contenuti di documenti/prodotti da consegnare i cui contenuti saranno congiuntamente concordati.

Il Comune procederà all'approvazione di tutti i documenti di progetto prodotti quali risultanti dalle attività entro i termini di cui oltre e/o, se del caso, di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti.

Gli eventuali rilievi sui documenti saranno comunicati dal Comune assegnando il termine per effettuare le modifiche. L'appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per il Comune.

L'approvazione dei documenti rappresenta l'accettazione dei documenti stessi.

Art.3–Dimensioni dei servizi e importo appalto

Il valore complessivo dell'appalto, pari a 3 (tre) anni di servizio sul quale potrà essere effettuato il ribasso, è determinato presuntivamente, per tutte le attività rese dall'appaltatore, in **€ 449.220,75** oltre IVA nella misura dovuta per legge.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del piano di lavoro effettivo di cui oltre, il Comune ha stimato un ipotetico fabbisogno, determinato sulla base della media di iscrizioni degli anni passati, che è il seguente:

ORDINE DI SCUOLA/SERVIZIO	N.OPERATORI	N. ORE SETTIMANALI	N.SETTIMANE ANNUE	Monte ore annuale	Monte ore triennale
SCUOLA INFANZIA – PRE SCUOLA	2	10	40	400	1.200,00
SCUOLA INFANZIA – DOPO SCUOLA	5	62,5	40	2500	7.500,00
SCUOLA PRIMARIA – PRE SCUOLA	5	37,5	37	1387,5	4.162,50
SCUOLA PRIMARIA - POST-SCUOLA	5	50	37	1850	5.550,00
ASSISTENZA SCUOLABUS	1	17,5	40	700	2.100,00
SCUOLA PRIMARIA - PULIZIE	3	4,5	37	166,5	499,50
SCUOLA INFANZIA - PULIZIE	2	3	40	120	360,00
COORDINATORE	1	2	40	80	240,00

Indicativamente ed a livello puramente potenziale e senza alcun vincolo per il Comune, sulla base degli orari di servizio sopra elencati è stato stimato il valore complessivo dell'appalto sul triennio

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate sarà suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti indicati potranno variare in più o in meno in base alle iscrizioni effettivamente pervenute e secondo il rapporto educatore:bambini sopra fissato.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale **scostamento** in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione del servizio (in ciascuna scuola) è subordinata, anno per anno, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, i singoli servizi potranno essere attivati un anno e non attivati l'anno successivo. L'amministrazione comunale comunicherà alla ditta appaltatrice le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli servizi e il numero di bambini interessati per singola scuola, almeno 15 gg. prima della data di inizio dei servizi..

Art. 4–Fatturazione e Pagamenti

L'ammontare massimo sarà determinato dal prodotto delle ore/persona per figura professionale rendicontate e delle tariffe orarie offerte in sede di gara, che non potranno superare quelle sotto indicate poste a base di gara, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte, ad esclusione dell'iva

figura professionale	vincolo
Coordinatore	La tariffa oraria non potrà superare l'importo massimo unitario di € 25,00=oltre iva
Educatore	La tariffa oraria non potrà superare l'importo massimo unitario di € 21,50=oltre iva

Assistente scuolabus	La tariffa oraria non potrà superare l'importo massimo unitario di € 16,00=oltre iva
Ausiliari pulizie	La tariffa oraria non potrà superare l'importo massimo unitario di € 16,00=oltre iva

Le attività ricomprese nell'appalto di cui trattasi hanno una esecuzione "a tempo spesa" e il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal "piano di lavoro" e dal "rendiconto delle risorse" approvati dal Comune e delle tariffe unitarie offerte in sede di gara che non potranno comunque essere superiori a quelle sopra previste.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture, da presentarsi con cadenza mensile posticipata a seguito della verifica con esito positivo da parte del Comune della rendicontazione delle ore effettuate, da vistarsi dal competente ufficio-e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successivi, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal "rendiconto risorse" assentito dal Comune. In particolare, prima dell'emissione della fattura, si prescrive che deve essere inviata una esplicitazione analitica delle ore suddivise per singolo operatore impiegato integrata da copia del foglio firma comprovante le ore effettivamente prestate da ogni singolo educatore quotidianamente e dal coordinatore, affinché il Comune possa verificarla e assentirla.

Art. 5 Personale

a) L'appaltatore, per l'esecuzione del servizio di pre-dopo scuola e servizi ausiliari correlati e assistenza scuolabus, dovrà avvalersi di idonei operatori appositamente formati e qualificati.

b) Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei piani di lavoro, il Comune ha stimato a titolo puramente indicativo un impegno complessivo nell'arco del contratto così distinto per ciascun profilo professionale

Figura professionale	Ore/uomo
Coordinatore	240,00 per coordinamento
Educatori	18.412,5 per servizio pre e dopo scuola
Assistente scuolabus	2.100,00 per servizio ass. scuolabus
Operatori pulizie	859,5 per servizio di pulizie

Inoltre, data la contemporaneità dei vari servizi ricompresi nell'appalto, il Comune ha stimato che le ore presunte /uomo riconducibili alla figura di educatore, debbano essere svolte da n. 10 educatori (n. 7 per il pre scuola).

c) Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte.

c.1 Coordinatore:

Profilo:

- diploma di laurea o titolo di educatore professionale
- anzianità lavorativa di almeno tre anni nell'ambito della prima infanzia o dei minori, in ruoli di coordinamento di servizi di pre e/o dopo scuola o di coordinamento nell'ambito della prima infanzia.

Ruolo:

Il coordinatore è responsabile della programmazione e organizzazione di tutte le attività. Inoltre dovrà operare in stretta collaborazione con il servizio scuola dell'Ente, per assicurare una corretta conduzione dei servizi, rappresentando per l'Amministrazione appaltante la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione dei servizi.

In particolare dovrà:

- dare attuazione al progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta;
- gestire e organizzare l'attività oggetto dei servizi e gli educatori impiegati;
- tenere i rapporti con il Responsabile del Servizio Scuola;
- partecipare agli eventuali incontri con i genitori e ogni qualvolta sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- garantire la reperibilità durante la fascia oraria dei servizi.

c.2 Educatori:

Profilo:

- Educatori con laurea in scienze dell'educazione, o diploma di Istituto pedagogico linguistico, o con diploma magistrale o diploma di liceo delle scienze sociali o diploma di educatore professionale , unitamente ad almeno un anno di esperienza lavorativa qualificata e documentata di attività educativa e di animazione con i bambini;
- Educatori con qualsiasi diploma di scuola media superiore unitamente ad almeno tre anni di esperienza nell'attività educativa e di animazione con i bambini.

Ruolo:

L'educatore darà pratica attuazione alle linee didattico-ricreative e/o di assistenza previste in sede di offerta tecnica e sarà responsabile del proprio gruppo di bambini, in modo particolare per quanto riguarda:

- la conduzione del servizio;
- la sorveglianza;
- la sicurezza degli alunni.

Qualora dovessero frequentare bambini diversamente abili, l'educatore che verrà appositamente incaricato, dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di titoli idonei per il sostegno a bambini diversamente abili.

c.3 Assistente scuolabus:

Profilo:

- Operatore in possesso almeno della licenza di terza media e/o primo biennio secondaria di 2° grado e con un'effettiva e documentabile esperienza lavorativa in servizi analoghi dedicati alla prima infanzia e/o primaria (assistenza scuolabus, centri estivi, pre-dopo scuola, piedi bus, ecc.)

Ruolo:

L'operatore darà pratica attuazione alle linee di assistenza previste in sede di offerta tecnica e sarà responsabile del gruppo di bambini accompagnati, in modo particolare per quanto riguarda:

- la sorveglianza;
- la sicurezza degli alunni.

c.4 Ausiliari pulizie:

Profilo:

- Operatore in possesso almeno della licenza di terza media e/o primo biennio secondaria di 2° grado e con un'effettiva e documentabile esperienza lavorativa in servizi di pulizia

Ruolo:

Pulizia dei locali utilizzati per il servizio dopo scuola e relativi servizi igienici in ogni plesso attivato, mediante materiale necessario e a norma CAMM..

d) L'appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

e) Prima dell'avvio dei servizi di pre-dopo scuola e assistenza scuolabus di ogni anno l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli elenchi degli iscritti, completo degli elementi informativi necessari alla congrua definizione della configurazione organizzativa.

f) L'appaltatore dovrà consegnare al Servizio scuola, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nei servizi e del personale che sarà impiegato in eventuali sostituzioni, comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio ed esperienze possedute. Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione dell'appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

g) Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione comunale nel corso delle verifiche assolate dal personale deputato alla funzione di vigilanza e controllo.

Art. 6 Utilizzo del personale – cambi gestione – clausola sociale

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati al Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza, ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questa e l'operatore.

L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro di categoria.

L'appaltatore dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici. Qualora risulti che l'appaltatore non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale dipendente.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno.

Al fine di garantire la continuità educativa, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. Allo stesso fine della continuità educativa l'Appaltatore, alla conclusione, anche anticipata, del contratto, dovrà mettere a disposizione, con costi a proprio carico, per un periodo di almeno dieci giorni lavorativi a partire dal primo giorno di apertura del nido con nuova gestione, almeno due educatrici già impiegate nell'ultimo periodo di gestione.

In ogni caso alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà accogliere e provvedere al passaggio delle consegne e affiancare l'eventuale successivo gestore del servizio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL

di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto di riferimento è il contratto delle cooperative sociali.

I concorrenti alla gara hanno l'obbligo di presentare unitamente all'offerta economica il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l'esclusione dalla gara.

Art. 7 Aggiornamento professionale

Tutti gli operatori utilizzati dall'appaltatore, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcuna spesa a carico del Comune, corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dall'appaltatore su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti da assistere.

Art. 8 SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla procedura di gara. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare esso:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ufficio Scuola del Comune entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- e) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 9 - D.Lgs. 81/2008 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

In ogni caso si è operata una valutazione circa l'eventuale esistenza di rischi da interferenza e si è verificata la non sussistenza degli stessi e quindi la non necessità di redazione del duvri, fatto salvo in ogni caso l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 10 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

Nel caso in cui l'Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 50,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione.

In particolare, fra le possibili, vengono evidenziate le seguenti penalità:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano di Lavoro, rispetto al limite temporale fissato nel presente capitolato;
- € 500,00 per ogni scostamento verificato rispetto al Piano di Lavoro approvato;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle rendicontazioni concordate con il Responsabile dell'Area;
- € 200,00 per ogni difformità rispetto all'attuazione delle pulizie e del riordino degli ambienti;
- € 200,00 per ogni difformità rispetto alla puntuale apertura dei plessi ai genitori in fase di pre scuola;
- € 500,00 per ogni difformità rispetto alla corretta chiusura dei plessi al termine del dopo scuola;
- € 1.000,00 per ogni difformità rispetto alla corretta procedura di riconsegna dei minori ai genitori sia relativamente al servizio di pre-dopo scuola sia relativamente al servizio di assistenza scuolabus;
- € 200,00 per ogni difformità rispetto al materiale didattico-educativo esplicitato in offerta tecnica;
- € 200,00 per ogni difformità rispetto al materiale di pulizia esplicitato in offerta tecnica;
- € 500,00 per l'utilizzo di operatori con curriculum non conforme ai profili professionali minimi fissati nel presente capitolato;

In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale l'inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile.

In ogni caso nell'ipotesi in cui il valore delle penali applicate dovesse essere superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, sarà possibile dar corso alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'aggiudicataria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all'addebito.

Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla ditta a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dalla ditta stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che la concessionaria dovrà versare nel termine di 30gg, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di rivalersi sul deposito cauzionale o mediante ritenuta diretta sui pagamenti che l'Amministrazione deve effettuare all'aggiudicataria medesima.

Anche a seguito dell'applicazione di penalità l'Amministrazione Comunale mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 11 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

Art. 12 - ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilioniecinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilioniecinquecentomila/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13- subappalto e cessione del contratto

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto sotto indicato. Alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni, anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

38

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto). Per le prestazioni affidate in subappalto:

- ☐ devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- ☐ devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

39

In caso di inadempimento da parte del l'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 14 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo all'osservanza delle normative vigenti in materia di appalti e servizi.